

Massima numero 106 del 09 giugno 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da [OMISSIS]S.r.l. – Procedura di affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione delle opere di sicurezza ed opere complementari - Importo a base di gara: Euro 2.500.000,00 - S.A.: Tangenziale di Napoli S.p.A. PREC 84/2021/L

Riferimenti normativi: Art 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016.

Parole chiave: Grave illecito professionale, risoluzione contrattuale.

Grave illecito professionale – Risoluzioni contrattuali – Valutazione discrezionale della stazione appaltante – Sindacato.

Grave illecito professionale – Risoluzioni contrattuali – Esclusione - Motivazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto delle precedenti risoluzioni contrattuali è rimessa alla stazione appaltante, alla quale è stato riconosciuto un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità professionale dell'operatore economico. Ne consegue che il sindacato che il Giudice Amministrativo (ed anche l'Autorità) può compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento è limitato alla sua irragionevolezza o illogicità.

La stazione appaltante è tenuta a dare conto di avere compiuto un'autonoma valutazione delle fonti di prova da cui ha tratto conoscenza del pregresso errore professionale in cui è incorso l'operatore economico e di avere considerato le circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all'apprezzamento dell'affidabilità professionale del concorrente. È, pertanto, legittimo il provvedimento di esclusione con il quale la stazione appaltante (dopo avere proceduto ad una valutazione autonoma dei fatti oggetto dei provvedimenti risolutivi) ha fornito una adeguata motivazione sulla gravità degli inadempimenti e loro attinenza con l'oggetto dell'affidamento, nonché sulla loro rilevanza sotto il profilo temporale.